

DICHIARAZIONI

Modello 770/2021: gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2020

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **2 novembre**, le società e gli enti commerciali soggetti all'Ires che nel corso del 2020 hanno pagato ai soci utili e/o proventi equiparati in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, certificati consegnando agli stessi percettori entro lo scorso 31 marzo il Modello Cupe, devono presentare il **Modello 770/2021** compilando i quadri SI ed SK.

Ricordiamo che il modello Cupe **deve essere rilasciato** solo nel caso di somme distribuite **non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva**, pertanto esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017.

Dagli **utili prodotti dal 2018**, infatti, il **trattamento fiscale di dividendi** da partecipazioni **qualificate e non qualificate** percepiti da persone fisiche private, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, è stato **equiparato**: entrambe le fattispecie sono assoggettate a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, e **non vanno pertanto certificate** con il Modello Cupe **né riportate nel Modello 770** (in tal caso, come vedremo, va **solo compilato il quadro SI**). I **dividendi non confluiscono neppure nella dichiarazione** dei redditi della persona fisica, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale, dal 2018, circa la **tassazione dei dividendi**, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa**: ritenuta a titolo di imposta del **26%**.
2. **società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa**: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%).
3. **società di capitali ed altri soggetti Ires**: base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, è prevista tuttavia una **disciplina transitoria** che prevede il mantenimento della **disciplina ante L. 2015/2017**:

- alle sole riserve di utili formati fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a **partecipazioni qualificate**, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al **49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al **58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Le società e gli enti commerciali soggetti ad Ires che hanno pagato (a prescindere dalla data di delibera) ai soci utili (o proventi equiparati) nell'anno 2020 devono pertanto presentare entro il prossimo 2 novembre il **modello 770/2021** compilando:

- il **quadro SI**, su cui specificare l'ammontare degli utili e proventi equiparati pagati nel 2020, indicando l'eventuale aliquota d'imposta applicata, la ritenuta, se a titolo d'acconto o di imposta, e il tipo di utile o provento;

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2020 IN QUALITÀ DI EMITTENTE					
SI3	1				
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI					
SI4	1	Somme pagate nel 2020	2	Aliquota	3
				Titolo ritenuta	4
				Ritenute effettuate	5
				Tipo	
SI14		non assoggettate			

- il **quadro SK**, dedicato ai dati dei soggetti percettori degli utili corrisposti nel 2020, da compilarsi esclusivamente in caso di somme distribuite non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (in questo ultimo caso andrà quindi compilato solo il quadro SI).

Nel **quadro SK** vanno indicati anche i **dati relativi agli utili corrisposti al soggetto percettore**, indicando distintamente, per la diversa tassazione a cui sono sottoposti, come sopra indicato, i dividendi da utili ante 31.12.2007, da utili post 31.12.2007 ma ante 31.12.2016, i dividendi da

utili post 31.12.2016.

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
			<input type="checkbox"/>				
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32		Dividendo da utili post 31/12/2016 33		Strumenti finanziari da utili da utili ante 31/12/2007 34		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	
						Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 36	

Il quadro va compilato anche in caso di **dividendi corrisposti a società semplici** che, **a partire dal 1° gennaio 2020**, in base all'[articolo 32-quater D.L. 124/2019](#), **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci** e come tali seguono le specifiche regole di tassazione (ad esempio se il socio è una persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, il dividendo sarà tassato con applicazione della ritenuta d'imposta del 26%).

Di conseguenza, sulla base delle **informazioni ricevute dalla società semplice**, l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare il **quadro SK** indicando i **dati dei soci** delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali **non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva**.

Tuttavia, considerando il **regime transitorio previsto ai sensi del comma 2-bis** del citato **articolo 32-quater** che stabilisce che il suddetto **regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di dividendi** formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuando pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, in tale ultimo caso nel **quadro SK** dovranno essere indicati i **dati della società semplice e non dei soci**.